

Al Presidente del Consiglio Comunale
Marco Verneti

Oggetto: Sentenza del Tribunale di Cuneo del 23 gennaio 2024 nella causa 1641/2021 (Comune di Cuneo c. Tettoia Vinaj) del registro generale. Esito controverso di una vicenda opaca.

Il sottoscritto Ugo Sturlese del Gruppo Cuneo per i Beni Comuni, presa visione della sentenza e premesso che il Tribunale ha dichiarato:

l'inammissibilità delle domande della Civica Amministrazione:

- di condanna della Tettoia Vinaj S.r.l. al pagamento dell'importo di € 263.715,64 per canoni di concessione insoluti e scaduti dal 10 luglio 2015 al 30 Giugno 2021, oltre ai canoni di concessione successivi, oltre alle indennità di occupazione che matureranno sino alla data del rilascio, oltre agli interessi moratori dal giorno della scadenza al saldo;
 - di condanna della Tettoia Vinaj S.r.l. al pagamento dell'importo di € 291.215,23 a titolo di oneri per la monetizzazione dei parcheggi, oltre interessi moratori dal giorno della scadenza al saldo;
- l'improponibilità, per difetto di residualità delle domande della civica amministrazione per arricchimento senza causa.

Considerato che

l'articolo 1453 del Codice Civile "*Risolubilità del contratto per inadempimento*" stabilisce che:
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Vista

la motivazione della sentenza, e in particolare quanto dedicato "*all'esame delle ulteriori domande proposte da parte attrice - e, in particolare, per quanto qui di interesse - delle domande di condanna della società convenuta al pagamento degli importi dovuti a titolo di canoni scaduti e oneri di monetizzazione*" di cui alle sue pagine dalla numero 24 alla numero 26.

INTERROGA LA SINDACA

al fine di conoscere le ragioni per le quali la Civica Amministrazione abbia ritenuto di domandare contemporaneamente sia la risoluzione del contratto per inadempimento sia il suo adempimento così essendo le sue domande di adempimento dichiarate inammissibili per via di quanto stabilito dall'articolo 1453 del Codice Civile.

Cuneo 7 Febbraio 2024

Ugo Sturlese Cuneo per i Beni Comuni

Visto: 